

***Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria***

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
C.f. /P. Iva: 01409470802*

A circular mosaic portrait of Dante Alighieri, the Italian poet. He is depicted with a red face, wearing a white head covering and a red garment with a blue collar. A laurel wreath is draped over his head. The mosaic is set against a light background with faint letters around the perimeter.

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO
AGLI ORGANI COLLEGIALI**

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI**

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al:
 - 1) Senato degli studenti: cinque membri, eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti ai Corsi di Laurea tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei quali almeno due stranieri (art. XXX dello Statuto).
 - 2) Comitato Ordinatore due studenti in rappresentanza dei due Corsi di laurea (nelle more, ai sensi istituiti (art. XXX dello Statuto): dell'art. 23 dello Statuto, della costituzione del Senato Accademico):
 - 3) Consigli dei Corsi di laurea: due studenti per il Corso di laurea triennale e 2 per il Corso di laurea specialistica (art. XXX dello Statuto).

ARTICOLO 2

1. Tutte le elezioni di cui all'art. 1 sono indette dal Rettore con proprio decreto, nel quale sono contenuti: le date delle elezioni, le sedi elettorali, la Commissione elettorale ed il numero dei rappresentanti da eleggere.

ARTICOLO 3

1. Le elezioni si svolgono contemporaneamente.

ARTICOLO 4

1. Hanno la legittimazione elettorale attiva soltanto gli studenti che risultano regolarmente iscritti ad un corso di laurea dell'Università.
2. Hanno la legittimazione elettorale passiva alle cariche dei suddetti Organi, gli studenti iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno di fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università.
3. Gli studenti eletti in seno agli organi suddetti durano in carica 2 anni e sono rieleggibili, anche consecutivamente, solo una volta.

4. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea, godono dell'elettorato attivo e passivo (nei limiti di cui all'art. 4, comma 2), solo gli studenti iscritti al corso di studi di laurea di pertinenza.

ARTICOLO 5

1. Gli studenti eletti nei suddetti Organi dell'Università decadono dall'incarico con il conseguimento della laurea triennale o magistrale. La decadenza non opera se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea Magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi.
2. Gli studenti eletti negli Organi Collegiali decadono dalla carica se non regolarmente iscritti.
3. La sospensione per motivi disciplinare revoca l'esercizio dei diritti connessi alla carica di rappresentante.
4. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni, variazione di status e revoca, intervenute medio tempore e di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede con la surroga di altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze della rispettiva lista di provenienza.
5. La partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali è obbligatoria. L'assenza ingiustificata e reiterata per più di un 20% delle sedute nel medesimo anno solare comporta decadenza. La decadenza è dichiarata con decreto rettorale.

ARTICOLO 6

1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina la **Commissione elettorale** con il compito di organizzazione e di controllo di tutte le operazioni elettorali. Tale Commissione è composta da un professore di ruolo, da un ricercatore dell'Ateneo e da un funzionario amministrativo, con compiti anche di segretario.
2. Entro il termine di 10 giorni dalla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni, la Commissione elettorale cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori, così come predisposti dalla segreteria studenti. Detti elenchi devono contenere le generalità degli studenti, il Corso di studio presso cui è iscritto lo studente, la matricola e il Comune di residenza. Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono richiedere, con istanza motivata, le opportune correzioni. Sul ricorso decide la Commissione elettorale con provvedimento definitivo, entro le 48 ore successive. Nel termine, non vengono computati i giorni non lavorativi.

ARTICOLO 7

1. Possono presentare liste per le elezioni di cui all'art. 1:
 - a) Per la elezione dei propri rappresentanti in seno al Senato degli Studenti e al Comitato Ordinatore tutti gli studenti, in corso e fuori corso, iscritti ai corsi di laurea triennale e Magistrale dell'Ateneo;
 - b) Per la elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio del Corso di laurea, solo gli studenti, in corso e fuori corso, iscritti al corso di laurea (triennale o magistrale) per il quale si eleggono i rappresentanti;
2. Ciascuna lista di candidati, distinta per ciascuna elezione, deve essere consegnata dallo studente presentatore di lista, alla Direzione Amministrativa dell'Ateneo entro le ore 13,00 del trentesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni, unitamente ad una dichiarazione contenente:
 - a) un simbolo o una breve denominazione della lista, idonei, comunque, ad identificare la lista stessa;
 - b) il proprio nominativo accompagnato dal recapito personale ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni;
 - c) un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentati da eleggere in seno all'Organo cui concorre la lista;
 - d) l'accettazione delle candidature;
 - e) l'elenco di coloro che presentano la lista con le relative sottoscrizioni.
3. Il presentatore di lista, i candidati e i sottoscrittori devono avere formalizzato la propria iscrizione entro il termine di raccolta delle firme di sostegno.
4. Per l'elezione dei rappresentanti in seno agli Organi Collegiali ogni dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta, pena la nullità della stessa, da un minimo di 15 ad un massimo di 30 studenti che godono l'elettorato attivo; per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio ogni dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta, pena la nullità della stessa, da un minimo di 10 ad un massimo di 20 studenti elettori iscritti al corso di studio di pertinenza. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, corso di studio di appartenenza e numero di matricola.
5. Il presentatore di lista di cui al comma 2 si fa garante della autenticità delle firme di sottoscrizione della lista da parte dei presentatori e delle firme di accettazione delle candidature. La relativa attestazione di veridicità e di autenticità sarà sottoscritta con firma autenticata da un notaio, o da un segretario generale di comune o della provincia o dall'ufficiale rogante dell'Ateneo.
6. Ogni studente può sottoscrivere una sola lista. Le firme di sottoscrizione delle candidature devono indicare il cognome e nome, il corso di studio ed il numero di matricola universitaria del sottoscrittore.
7. Uno stesso studente, che abbia i requisiti, può presentare la propria candidatura per l'elezione delle rappresentanze presso più Organi (Senato degli studenti, Comitato Ordinatore e Consiglio Corso di laurea), salva l'opzione, in caso di elezione in più Organi, per uno solo di questi, da far pervenire entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati delle votazioni, alla Direzione Amministrativa.
8. In caso di mancata dichiarazione di opzione, lo studente viene considerato eletto nell'ordine: al Senato degli studenti, al Comitato Ordinatore, al Consiglio del Corso di laurea.

9. Le liste elettorali sono rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo (www.unistrada.it)

ARTICOLO 8

1. Congiuntamente alla presentazione della lista il presentatore della stessa può designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale.

ARTICOLO 9

1. La Direzione Amministrativa, al momento della presentazione delle liste, esamina la documentazione prodotta, presente il responsabile della lista. In caso di riscontrata irregolarità, ritenuta sanabile, la Direzione assegna ai responsabili delle liste il termine di tre giorni per la regolarizzazione della documentazione.
2. La Direzione Amministrativa, entro il sesto giorno anteriore alle operazioni di voto, comunica agli interessati la eventuale esclusione, motivata, della candidatura. I candidati esclusi, entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta comunicazione, possono fare ricorso. Entro le 48 ore successive la Commissione Elettorale deve pronunciarsi sui ricorsi. Non si computano nei suddetti termini giorni non lavorativi.

ARTICOLO 10

1. Vengono costituiti, con Decreto del Rettore, n. tre seggi elettorali: seggio n. 1 per il Senato degli studenti; seggio n. 2 per il Comitato Ordinatore; seggio n. 3 per i Corsi di laurea. Con lo stesso decreto viene stabilita la ubicazione dei seggi elettorali.
2. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da un numero di scrutatori non inferiore a tre, di cui uno, il più giovane di età, assumerà le funzioni di segretario. Il Presidente è scelto tra i docenti e/o funzionari dell'Ateneo e gli scrutatori tra il personale tecnico-amministrativo dello stesso. In caso di temporanea assenza del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente il componente del seggio più anziano di età. In caso di impossibilità o di assenza non temporanea del Presidente, assumerà le funzioni il Vicepresidente, comunicando l'intervenuta sostituzione, tempestivamente, possibilmente per via telefonica, alla Direzione Amministrativa.
3. Ogni seggio elettorale può operare validamente con la presenza di due componenti, di cui uno sia il Presidente o il Vicepresidente.
4. Il Presidente del seggio elettorale n.1 coordina lo svolgimento delle operazioni elettorali nei vari seggi.
5. Ciascun Presidente, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali nel proprio seggio. Egli cura, inoltre, a mezzo del segretario, la stesura del processo verbale.

ARTICOLO 11

1. L'orario giornaliero di inizio e di chiusura delle operazioni di voto viene fissato dalla Commissione elettorale.
2. La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni. Nell'ipotesi in cui uno o più componenti del seggio non si presentino, è facoltà discrezionale del Presidente, ove ne ravvisi la necessità, di sostituire l'elemento o gli elementi mancanti, con personale strutturato di sua fiducia anche reperito in loco, dandone atto nel relativo verbale.
3. Una volta costituito il seggio, il Presidente procede o, se lo ritiene opportuno, delega uno o più componenti del seggio, alla autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuno di esse il bollo del seggio e la propria firma o sigla, o la firma dei componenti delegati e controllandone il numero di cui sarà fatta menzione nel relativo verbale.
4. Il Presidente procede, altresì, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio, in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per l'introduzione delle schede votate.
5. Il presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendente dall'ordine di iscrizione nell'apposito registro.
6. Nell'aula del seggio elettorale, possono accedere gli elettori solo per votare. Possono accedere ai seggi elettorali, oltre gli studenti iscritti nei rispettivi elenchi elettorali che non abbiano ancora votato, i rappresentanti di lista. Hanno, inoltre, accesso ai seggi, i membri della Commissione elettorale ed il personale dell'Amministrazione interessato alle procedure elettorali.
7. Nell'aula devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati e tenuta a disposizione dei votanti copia del presente Regolamento che disciplinano l'esercizio del voto.

ARTICOLO 12

1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante :
 - a) la consegna ad uno dei componenti del seggio, da parte dell'elettore, di un documento di riconoscimento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
 - c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali (tre: una per il Senato degli studenti; una per il Comitato Ordinatore ed una per il Corso di laurea);
 - d) il ritiro dell'elettore nella cabina per esprimere il voto, utilizzando la matita copiativa che gli viene consegnata dai componenti del seggio;
 - e) la riconsegna della scheda elettorale, debitamente piegata, da parte dell'elettore ad uno dei componenti del seggio che provvede ad

- introdurla nell'apposita urna;
- f) l'annotazione sul registro dei votanti, da parte di uno dei componenti del seggio, dell'avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento di identità.

ARTICOLO 13

1. La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio all'attività didattica. Essa si conclude alle ore 12,00 del giorno precedente l'inizio delle votazioni.
2. L'affissione di stampati, manifesti di propaganda, giornali murali etc. da parte di candidati, associazioni ed organizzazioni interessati è effettuata solamente nell'ambito di appositi spazi a ciò destinati dall'Ateneo, ed equamente suddivisi fra le liste presentate. Anche le assemblee degli studenti dovranno tenersi esclusivamente in locali che l'Amministrazione metterà a disposizione ed in orari compatibili con l'attività dell'Ateneo.
3. Il C.T.O. adotterà a carico dei trasgressori i provvedimenti disciplinari del caso, salve sanzioni più gravi previste dalle leggi in vigore.
4. Durante le operazioni di voto, saranno sospese, con decreto rettorale, tutte le attività didattiche.
5. Le elezioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi.
6. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in tutti gli Organi Collegiali hanno luogo a scrutinio segreto e voto limitato. Ciascun elettore può esprimere **un solo voto di lista e un voto di preferenza**.
7. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome (nel caso di omonimie) o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo, salvo che vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
8. Qualora l'elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprime preferenze per uno o più candidati tutti compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

ARTICOLO 14

1. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:
 - a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
 - b) quando la scheda presenti più preferenze rispetto al numero stabilito dal precedente articolo 11 comma 6;
 - c) se il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
2. La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi determinano la nullità della scheda solo qualora si rientri nella fattispecie di cui al successivo comma.

- 3.** Sono dichiarate nulle le schede che:
- a) non offrono la possibilità di identificare la lista prescelta;
 - b) non contengono alcun voto;
 - c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - d) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal seggio; non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.

ARTICOLO 15

- 1.** Al termine della prima giornata di votazione, il Presidente provvede a sigillare con strisce di carta gommata la feritoia delle urne, apponendo sulle stesse la propria firma ed il timbro del seggio; provvede, inoltre, al conteggio delle schede autenticate, rimaste non utilizzate, ed all'annotazione nel verbale di tali operazioni. Infine, forma dei plichi sigillati contenenti gli elenchi degli elettori iscritti al seggio, il verbale e le schede autenticate non utilizzate ed il timbro del seggio ed il materiale di cancelleria.
- 2.** Le urne contenenti le schede votate vengono custodite nei locali del seggio mediante apposita vigilanza.

ARTICOLO 16

- 1.** Il secondo giorno, all'ora stabilita dalla Commissione elettorale, il Presidente di ciascun seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti in aula, dichiara chiusa la votazione; accerta il numero dei votanti risultante dagli elenchi degli elettori, provvede al conteggio delle schede vidimate e non utilizzate che devono corrispondere con il numero degli elettori che non si sono presentati a votare e provvede, quindi, a sigillare la feritoia di ciascuna urna.

ARTICOLO 17

- 1.** All'ora stabilita dalla Commissione elettorale, il Presidente di ciascun seggio, rimossi i sigilli delle urne, dà inizio allo spoglio delle schede secondo il seguente ordine:
 - a) Elezioni dei rappresentanti in seno al Senato degli studenti;
 - b) Elezioni dei rappresentanti in seno al Comitato Ordinatore;
 - c) Elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio dei Corsi di laurea.
- 2.** Lo spoglio è pubblico.
- 3.** Il Presidente, coadiuvato dai membri del seggio, estrae le schede dall'urna, spiegandole e proclamando di volta in volta, ad alta voce, il contrassegno della lista votata, nonché le preferenze espresse, mettendo la scheda letta assieme a quelle già esaminate e recanti lo stesso voto di lista.

4. Gli scrutatori annotano su apposite tabelle i voti riportati da ciascuna lista e le preferenze riportate da ciascun candidato. In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da parte di uno o più dei componenti il seggio o di uno dei rappresentanti di lista, decide il Presidente. La contestazione viene annotata a tergo della scheda stessa e nel verbale del seggio.

ARTICOLO 18

1. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio raccoglie le tabelle di scrutinio e prende nota nel verbale dei voti conseguiti da ciascuna lista e delle preferenze ottenute da ciascun candidato.
2. Il Presidente provvede, quindi, a raggruppare separatamente, in appositi plichi, le schede scrutinate, recanti lo stesso voto di lista ed a riporli nell'urna che viene sigillata, firmata, timbrata e custodita nei locali del seggio. Analogamente si provvede per lo spoglio delle schede contenute nelle altre urne per le elezioni dei rimanenti Organi collegiali.
3. I plichi contenenti gli elenchi elettorali, le schede non utilizzate, quelle contestate, il materiale di cancelleria, il timbro del seggio ed il verbale, a cura del Presidente di ciascun seggio sono consegnati tempestivamente al Presidente del seggio n. 1.

ARTICOLO 19

1. Il Presidente del seggio n.1 accerta, ai fini della determinazione del numero dei candidati da eleggere, il numero dei votanti. Provvede, inoltre, al conteggio dei voti complessivi riportati da ciascuna lista nonché delle preferenze ottenute da ciascun candidato e procede, quindi, all'assegnazione dei seggi.
2. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.

ARTICOLO 20

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista.
2. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato.
3. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

ARTICOLO 21

1. Il Presidente del seggio n.1 procede, per l'assegnazione dei rappresentanti, a ciascuna lista, alle seguenti operazioni:
 - a) divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro ecc. fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti per tutte le liste, i quozienti più alti, disponendoli in graduatoria decrescente, in numero corrispondente a quello di cui alla lettera a);
2. Assegna a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, è attribuito per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti vengono distribuiti fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.

ARTICOLO 22

1. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, la Presidenza del seggio n.1 forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo le rispettive cifre individuali e proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, viene preferito il candidato anagraficamente più giovane. Con le stesse modalità, si procede all'assegnazione dei seggi per ciascuna delle altre elezioni.
2. Durante le operazioni dell'assegnazione dei seggi, hanno libero accesso al seggio n.1 i componenti la Commissione elettorale, i rappresentanti di lista, i candidati ed il personale dell'Amministrazione interessato alle operazioni elettorali.
3. Delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti, il Presidente del seggio n.1 redige apposito verbale e cura la trasmissione immediata del verbale, delle schede inutilizzate e di tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali, alla Commissione elettorale.

ARTICOLO 23

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, da parte di qualsiasi elettore, entro 48 ore dalla proclamazione degli eletti. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Il ricorso deve essere depositato presso la Direzione Amministrativa dell'Università. Sul ricorso decide la Commissione elettorale a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è inappellabile.
2. Il verbale conclusivo della Commissione elettorale è trasmesso, a cura del segretario della Commissione, al Rettore.

3. Il Rettore, con proprio decreto, provvede a nominare i rappresentanti eletti in seno agli Organi collegiali d'Ateneo, trasmette, inoltre, i nominativi degli eletti, rispettivamente al Comitato Tecnico Organizzativo, al Comitato Organizzatore e ai Presidenti dei Corsi di studio per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 24

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per la elezione dei Consigli comunali.

ARTICOLO 25

1. In prima applicazione del presente Regolamento, il decreto rettorale di indizione delle elezioni è reso pubblico almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle operazione di voto.